



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali



Comune di MARRUBIU

FONTE	AUTORITA'	PROVVEDIMENTO
www.gazzettaufficiale.it	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	G.U. n. 250/2014. DECRETO LEGISLATIVO 13/10/2014, n. 153. Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136. (1)(2) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari
www.gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U. n. 252 del 29/10/2014. DECRETO 21 ottobre 2014 . Modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	PRESIDENZA DELLA REGIONE	Buras n. 52 del 30/10/2014. Legge regionale 24/10/2014, n. 19. Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016. http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewl

(1) [DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014 n. 153](#)

(2) [LEGGE 13 agosto 2010, n. 136](#)

Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali

 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
www. regione.sardegna.it	ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE	Determinazione PROT. N. 15709 REP. N.559 DEL 20 ottobre 2014. Bilancio regionale 2014. Impegno di euro 24.783.831,82 in favore dei Comuni, per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. n. 8/1999, Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. b., http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_201
www. regione.sardegna.it	ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE	Determinazione PROT. N. 15710 REP. N. 560 DEL 20 ottobre 2014. Bilancio regionale 2014. Impegno di euro 5.086.538,18 in favore dei Comuni e delle A.S.L. della Sardegna e dell'ambito PLUS distretto di Oristano, per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. n. 8/1999, Art. 4 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_201
www. regione.sardegna.it	Assessorato dei lavori pubblici	Contributi agli inquilini morosi incolpevoli. Termini di presentazione: 30/11/2014. http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64
www. regione.sardegna.it	ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE	Impegno spesa in favore dei Comuni della Sardegna per la realizzazione dei progetti personalizzati "Ritornare a casa". http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390
 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	GIUNTA REGIONALE	Deliberazione n. 41/3 del 21/10/2014. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27
www.lavoro.gov.it	Commissione per gli interpelli	Interpello 06/10/2014 n. 18/2014. Risposta a quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio. http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Dc
www. gazzettaufficiale.it	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	G.U. n. 255 del 3/11/2014. DECRETO 6 ottobre 2014. Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari
www. gazzettaufficiale.it	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014. Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari
Riferimenti Normativi		

Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO AUTONOMIA DELLA CITTADINANZA		
servizidemografici. interno.it	Ministero dell'Interno	Circolare n. 18 del 31/10/2014. Nulla osta per matrimonio rilasciato ai cittadini danesi. http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/n
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 22/07/2014. Accesso agli atti. Quesito art. 10 dlgs 267/2000. Diritto di accesso esercitato da un cittadino. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 12/08/2014. Vice Sindaco. Presidenza del Consiglio. Sostituzione. Quesito. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=184
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 09/07/2014. Vizio convocazione prima seduta del Consiglio. Convalida. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 12/08/2014. Gruppi consiliari. Quesito in materia di costituzione di gruppi consiliari. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 22/07/2014. Richiesta parere regolarità convocazione del consiglio comunale. Surroga consiglieri dimissionari. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1834
www.mit.gov.it	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Circolare n. 23743 del 27/10/2014: Intestazione temporanea dei veicoli. Circolare prot. n. 15513 del 10/07/2014-chiarimenti applicativi. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd
http://incomune. interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 22/07/2014 - Deleghe ai consiglieri. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
Riferimenti Normativi		



http://incomune.interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 22/07/2014. Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Esposto. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
http://incomune.interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 12/08/2014. Composizione della Giunta comunale. Quesito. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=184
http://incomune.interno.it	Ministero dell'Interno	Parere del 02/07/2014. Nomina assessori. http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=183
www.cdp.it	Cassa depositi e prestiti S.p.A.	2014 - RAPPORTO SULLA FINANZA LOCALE. http://www.cdp.it/static/upload/fl-/fl-
www.agid.gov.it	AGID	Comunicato 30 ottobre 2014. MyBank attiva sul Nodo dei Pagamenti-SPC http://www.agid.gov.it/notizie/mybank-attiva-sul-nodo-
www.governo.it	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto per lo sblocco del patto di stabilità interno dei comuni (Sblocca Italia). http://www.governo.it/Presidenza/DICA/6 EVIDENZA/D

Riferimenti Normativi



Distacco dei dipendenti Enti Locali: la Consulta dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 271 del TUEL che esclude la possibilità di distaccare il personale presso Associazioni diverse da quelle tassativamente indicate. Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2014 in G.U. n. 45 del 29.10.2014.

Tratto da GAZZETTA AMMINISTRATIVA Informa 2/11/2014

Il comma 2 dell'art. 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i cui primi due periodi prevedono che «Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza.». La legittimità costituzionale di tale norma è stata sollevata nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali ed altra e il Comune di Lastra a Signa avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione. La Corte Costituzionale con sentenza del 24.10.2014, n. 241 ha dichiarato la questione di costituzionalità inammissibile sotto diversi profili. Si legge nella parte motiva della sentenza: "Va, preliminarmente, rilevato che l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza di rimessione - che muove dalla riaffermazione (non contestata) del carattere tassativo della norma censurata - risulta incentrato sulla lamentata lesione del principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento a sfavore delle associazioni diverse da quelle tipizzate dalla norma medesima entro un numerus clausus di associazioni potenzialmente beneficiarie dei distacchi in esame. A giudizio del Collegio a quo, tale disparità (il cui potenziale lesivo viene posto a fondamento di tutte le censure riferite ai singoli parametri evocati) sarebbe altresì accentuata dalla «cristallizzazione delle associazioni beneficiarie che opera in modo avulso dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell'effettiva assunzione di un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse». 3.1.- Tale essendo la prospettazione, risulta innanzi tutto come la generale denuncia della lesione del principio di uguaglianza (rappresentata, come detto, quale vulnus che connota anche tutte le altre censure) sia svolta dal rimettente sulla base di un assunto, non altrimenti argomentato (e pertanto in se' apodittico), che prescinde dalla formulazione (e dalla soluzione) di quel giudizio di relazione tra la disciplina censurata e quella proposta quale modello di coerenza costituzionale, che dovrebbe costituire la premessa argomentativa necessaria per affrontare (e risolvere) il sotteso controllo di ragionevolezza della norma impugnata. Questa Corte ha, infatti, affermato che «il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico» (sentenza n. 89 del 1996). Pertanto, poiché «il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, cioè equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo».

3.2.- A fronte di siffatta giurisprudenza - che muove dalla constatazione secondo la quale, «essendo qualsiasi disciplina destinata per sua stessa natura ad introdurre regole e, dunque, a operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre nel sistema fattori di differenziazione» -, il giudice a quo non ha specificamente argomentato (se non assertivamente affermandola) l'effettiva comparabilità di tali fattori. L'ordinanza di rimessione risulta, infatti, carente di una adeguata motivazione, sia delle ragioni sottese alla formulazione della regola contenuta nella normativa oggetto di censura (di cui viene denunciato esclusivamente il carattere tassativo), sia dei motivi della ritenuta (ma, anch'essa, non altrimenti motivata) omogeneità (quanto a caratteri, struttura associativa, compiti e funzioni) delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma, omogeneità che determinerebbe la necessità di estendere ad esse la disciplina in esame. Una tale lacuna risulta ancor più evidente ove si ponga mente al fatto che il rimettente neppure considera (se non altro per contestarne le affermazioni) la decisione, pronunciata nel primo grado dello stesso giudizio a quo, che ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale, per esclusione del dedotto carattere immotivato e discriminatorio della formulazione dell'elenco di cui alla norma impugnata (sull'assunto che esso «comprende tipologie precise di associazioni di Enti locali, individuandone una per ogni tipologia»: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, 14 ottobre 2009, n. 1542).

3.3.- Il Collegio si limita viceversa a richiamare, da un lato, quanto disposto dall'art. 270 dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000 (che, nella particolare materia di riscossione dei contributi associativi, estende la favorevole portata dispositiva anche alle altre associazioni, diverse da quelle enumerate); e, dall'altro lato, la giurisprudenza di questa Corte, che (in tema di verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali) ne sottolinea l'esigenza al fine di evitare una identificazione aprioristica delle stesse. Nel contempo, tuttavia, esso non spende alcuna argomentazione in ordine alla configurabilità di quella eadem ratio della disciplina impugnata con quella degli evocati tertium comparationis (sentenza n. 142 del 2014; ordinanze n. 101 e n. 16 del 2014) che sola porterebbe a ritenere "irragionevole", e per ciò stesso arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento di situazioni di comprovata omogeneità. Ne giustifica la auspicata estensione del criterio di "maggiore rappresentatività" (enucleato dalla giurisprudenza della Corte in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali: da ultimo sentenza n. 231 del 2013) per individuare le associazioni di enti locali destinatarie del beneficio in esame.

4.- Altrettanto priva di sufficiente apporto argomentativo risulta la censura riferita alla violazione dell'art. 18 Cost., dedotta in quanto l'asserita irragionevole preclusione dell'operatività del beneficio in favore di altre associazioni produrrebbe un deterrente rispetto all'adesione dell'ente locale a tali associazioni ed «una discriminazione, non ancorata a concreti parametri giustificativi, delle associazioni costituite mediante l'estrinsecazione della libertà cristallizzata da detto precetto costituzionale». Anche rispetto a tale vulnus, manca una qualche argomentazione circa le prospettate ragioni di incostituzionalità con riguardo alla concreta diretta incidenza della mancata fruizione del beneficio sulla libertà di associazione (e quindi sul ventaglio dei diritti a tale libertà correlati). Peraltro, il rimettente omette di argomentare in ordine alle conseguenze (in termini di configurabilità o meno della esistenza di situazioni giuridiche attive facenti capo alla associazione, che sarebbero compromesse dalla norma) del fatto che la possibilità del distacco temporaneo del personale degli enti pubblici presso gli organismi delle associazioni menzionate dalla norma censurata rappresenta una mera facoltà attribuita alla discrezionalità degli enti stessi e che quindi la possibilità di essere destinatarie del beneficio non può dar luogo a pretese da parte delle associazioni de quibus (neanche di quelle menzionate dalla norma).

5.- Del tutto immotivate (poiché genericamente riferite agli evocati parametri, senz'altra argomentazione) si configurano anche le denunciate ulteriori violazioni che la norma arrechierebbe agli artt. 114, 118 e 119 Cost., «nella misura in cui lede l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali»; ed all'art. 97 Cost. nella parte in cui la previsione dell'elencazione tassativa «discrimina i soggetti che entrano in contatto con gli enti locali».

6.- A siffatti profili di inammissibilità della sollevata questione, per carenza di motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza, si aggiunge infine quello derivante dalla specifica formulazione della richiesta di pronuncia di incostituzionalità della norma, censurata «nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate» nella norma stessa. Tale petitum, per la ampiezza della sua portata additiva - in cui, tra l'altro, l'evocato principio della maggiore rappresentatività neppure viene contemplato quale criterio per l'attribuzione del beneficio de quo -, non si configura come unica soluzione costituzionalmente obbligata (sentenze n. 81 e n. 30 del 2014), in quanto diretta ad una generale ed indiscriminata estensione dell'ambito di applicabilità del beneficio medesimo a tutte le altre associazioni di enti locali. "

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/gazzetta_informazione/area_amministrativa/2014/novembre/News_02-11-2014/index.html?ref=nl_02-11-